Machine Translated by Google

RIEPILOGO DELLE GARANZIE ASSICURATIVE CONTRO GLI INFORTUNI PERSONALI

FICC – FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CAMPEGGIO, CARAVANNING E MOTORCARAVANNING AISBL

Informativa sulla polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 3 della legge sui contratti di assicurazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE GARANZIE

La garanzia si applica all'Assicurato quando lascia la propria abitazione per andare in campeggio, rally, caravanning o camper touring o durante il soggiorno in un hotel da o per un campeggio. Si conviene che le garanzie avranno effetto dal momento in cui l'ASSICURATO lascia il proprio luogo di lavoro o la propria abitazione e termineranno al momento del suo ritorno al primo dei due. Le garanzie saranno quindi acquisite, 24 ore su 24, per tutta la durata di tale periodo.

Inoltre, se un membro deve lasciare temporaneamente il proprio gruppo per tornare a casa durante le vacanze, è inteso che potrà lasciare la propria Camping Card International (CCI) a uno degli accompagnatori e questa garanzia continuerà come se fosse presente il titolare principale della carta.
L'assicurato è qualsiasi persona iscritta alla FICC e titolare di una Camping Card International (CCI) valida. L'assicurato è il titolare principale della carta e fino a un massimo di altre 10 persone regolarmente dichiarate all'Abbonato come gruppo.

SCOPO DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto ha lo scopo di garantire il pagamento dell'indennizzo di seguito definito in caso di lesioni personali che colpiscano l'ASSICURATO per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 1: AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

Copertura di base – Incidente individuale (IN TUTTO IL MONDO): Importo assicurato

- Morte accidentale: capitale di base: € 25.000
- INVALIDITÀ PERMANENTE dopo un incidente:
- Perdita totale e irreversibile della vista in entrambi gli occhi: 100% del capitale di base
- Perdita totale o irreversibile della vista in un occhio: 100% del capitale di base
- Perdita di due soci: 100% del capitale sociale
- Perdita di un socio: 100% del capitale sociale

Machine Translated by Google

- Perdita totale e irreversibile della vista da un occhio e perdita di un arto: 100% del capitale di base
- INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE: NON COPERTA
- INVALIDITÀ TEMPORANEA: NON COPERTA
- INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALE: NON COPERTA

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA: IMPORTO ASSICURATO

Lesioni personali, danni materiali e immateriali: € 1.800.000 per sinistro Danni materiali e immateriali consequenziali: € 45.000 per sinistro

Franchigia: € 150 per sinistro

Difesa dinanzi ai tribunali civili, commerciali e amministrativi.
Difesa degli interessi civili in sede penale. Le spese sono a carico dell'assicuratore, salvo superamento del limite di garanzia.

ARTICOLO 2 BENEFICIARIO IN CASO DI MORTE

Ai sensi delle Condizioni Generali, in caso di DECESSO dell'ASSICURATO, e salvo che quest'ultimo non abbia dato alla Compagnia una designazione olografa contraria, si precisa che i BENEFICIARI del capitale a tal fine previsto saranno:

- se l'ASSICURATO è coniugato: il coniuge che non sia legalmente separato per sua colpa, né divorziato, in mancanza dei figli nati o di essere nato, vivo o rappresentato, in mancanza dei suoi eredi,
- se l'ASSICURATO è firmatario di un PACS, il suo partner o, in mancanza, i suoi eredi,
- se l'ASSICURATO è vedovo o divorziato: i suoi figli, in mancanza, i suoi eredi,
- se l'ASSICURATO è celibe/nubile: i suoi eredi.

ARTICOLO 3: IMPEGNO

Il capitale massimo garantito sulla vita di un assicurato non può superare la somma di 25.000 euro.

È formalmente convenuto che nel caso in cui la garanzia venga esercitata a favore di più assicurati vittime dello stesso incidente causato dal medesimo evento, e quando il capitale cumulativo Morte e Invalidità sottoscritto superi la somma di 2.000.000 di euro, la garanzia dell'Assicuratore sarà limitata a tale somma per l'importo totale del capitale Morte e Invalidità Permanente delle vittime dello stesso incidente.

Di conseguenza, si ritiene che il risarcimento verrà ridotto e corrisposto proporzionalmente al capitale sottoscritto da ciascuna delle vittime.

Machine Translated by Google

ARTICOLO 4: ESCLUSIONI

In via eccezionale o non conforme alle condizioni generali applicabili, si applicheranno solo le seguenti esclusioni.

- Incidenti causati dall'assicurato o provocati intenzionalmente, conseguenze del suo suicidio o tentato suicidio, nonché incidenti causati dall'ingestione di stupefacenti o medicinali non prescritti dal medico.

- Incidenti causati o occorsi dall'assicurato in qualità di conducente di un veicolo, quando il suo tasso alcolemico nel sangue era superiore al valore stabilito dalla legislazione relativa alla circolazione dei veicoli a motore nel paese in cui si è verificato l'incidente.

- Incidenti derivanti dalla partecipazione dell'assicurato a una rissa (salvo i casi di legittima difesa o di soccorso a persona in pericolo), a un duello, a un reato o a un atto criminale.
- Incidenti che si verificano durante l'utilizzo, in qualità di pilota o membro dell'equipaggio, di un dispositivo che consente il movimento in aria, o durante la pratica di uno sport con o da questo tipo di dispositivo.

- Incidenti causati da una guerra civile o straniera, dichiarata o meno.
- Incidenti causati dalla pratica di qualsiasi sport a livello professionistico e dalla pratica di qualsiasi tipo di sport che richieda l'uso di attrezzature meccaniche, anche a livello amatoriale, sia come conducente che come passeggero. Per pratica di un tipo di sport si intendono allenamenti, prove, nonché la partecipazione a competizioni sportive.

- Incidenti causati da disturbi mentali, stanchezza o stress. Incidenti causati da radiazioni ionizzanti, emesse dai combustibili.
- Prodotti o rifiuti nucleari o radioattivi, o causati da armi o dispositivi destinati a esplodere modificando la struttura del nucleo atomico.
- La gravidanza e tutte le sue conseguenze (parto), aborto spontaneo o indotto, mestruazioni e qualsiasi disturbo ad esse associato.
- È inoltre esclusa dalla copertura assicurativa chiunque abbia deliberatamente causato o provocato l'evento Vergogna.

ARTICOLO 5. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2021.
Data di rinnovo: 1° gennaio.
25 gennaio 2021

CONTATTO

FICC – FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAMPEGGIO,
CARAVANNING E AUTOCARRI AISBL
Via Belliard 20
B - 1040 Bruxelles

Tel. 0032 (0)2 513 87 82
Fax. 0032 (0)2 513 87 83
E-mail: info@ficc.org
Sito web: www.ficc.be